



[Punto d'Accesso alla Giustizia]

[Home](#)[Servizi](#)[Formazione](#)[Guide](#)[Ordini Convenzionati](#)[Link Utili](#)

06/02/2013-16611 A

ADS(Napoli)

Scadenza 04/08/2013

CT 15558/2010

Avv. VALENTE MARIANO

Servizi PCT



Comunicazione - Dettaglio

- Polisweb
 - [Consultazione](#)
- Documenti ricevuti
 - [Comunicazioni](#)
 - [Storico](#)
 - [comunicazioni](#)
- Messaggistica
 - [Scrivi](#)
 - [Ricevuti](#)
 - [Cestino](#)
 - [Bozze](#)
 - [Spediti](#)
- Ricerca reginde
 - [Ricerca per Cod. Fiscale](#)
 - [Ricerca per Indirizzo PEC](#)
 - [Ricerca per Nominativo](#)
 - [Ricerca Ente](#)
- Altro
 - [Logout](#)

Dati ricavati dal file ricevuto

Oggetto: SENTENZA A VERBALE

Numero ruolo: 00023831/2010/CC

Spedito: 04/02/2013 10:07:45

Ricevuto: 04/02/2013 10:35:01

Mittente: 0630490096 - Tribunale Ordinario di Napoli

Destinatario: ADS80030620639

Contenuto: -----

Comunicazione di cancelleria
Sezione: 02

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: 23831 / 2010

Giudice: BISOGNI GRAZIA

Attore principale: D'APUZZO ANGELO

Conv. principale: MIUR - MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA C/O
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

Oggetto: SENTENZA A VERBALE

Descrizione: SENTENZA A VERBALE CON NUMERO 1472/2013

Registrato da BORRELLI MARIAROSARIA

--

Allegato: [1472.PDF.zip](#)

Utente incaricato: RENNA MATTEO

[« Ritorna all'elenco](#)

Autorizzazione a operare come Punto di Accesso del Processo Telematico rilasciata dal Ministero di Giustizia in data 19/11/2007

©2012 Lextel S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati

Utente: RENNA MATTEO [RNNMTT64R17H703G]

Udienza del 1-2-2013

Rp. 23831/10

E' presente e si costituisce
per D'Apuzzo Teresa divenuta 1472/13
maggioranne l'avv. Vittorio Attanasio
il quale deposita note conclusive Rp. 1753/13
ex art. 284 Sexies c.p.c. cui
integralmente si riporta.

L'avv. Attanasio per i Sigg. n.
D'Apuzzo Angelo e Arcangelo
Annalisa genitori di D'Apuzzo
Teresa in epoca minore si
riporta a Tutti gli scritti difensivi,
alla dottrina ed alla giurisprudenza
pure esibite.

Si riporta alle conclusioni
e richieste con come formulate
all'udienza del 18-1-2013.

Deposita copia dottrina e
giurisprudenza tutte confermando
la natura contrattuale in

tema di autolesioni - ex
multis Lex. 5/11/2012 n.
19158 Cass. Sez. III. —

E' presente l'Accusatore dello Stato, Carraro Roberto

Roberto Carraro Rapporto si riporta a

tutti gli scatti di buio, alle curve veloci
e soprattutto alla Gioiaiprendenza di
questo Tribunale è del Giudice di Pace,
che produce in giudizio. Precisamente,
si produce la sentenza n° 7611/09
del Tribunale di Napoli, sentenza n°
7021/10 del Tribunale di Napoli e la
sentenza n° 1661/12 del Giudice di
Pace. E' altresì presente ai fini della
pratica formale la Dottorssa Lucia
Iodice. L'am. Massimo ringrazia
per quanto di ragione e d'avviso
eletto e prodotto e fa rilevare
che la bontà della propria Tesi
di cui alla responsabilità
contrattoria e confortata anche
dalla offerta formulata dal
gest. dell'INA Assitalia -
Generali (Unico Gruppo) della
importo di € 1800,00 non
preveduto. E' altresì presente l'Avv.
Carlo Franceschi per delega dello
Avv. Vincenzo Fracalossi, il quale
si riferisce ai propri atti e scritti,
di farsi da lui puoi chiedere lo

integrale accogliendo i diritti
della parte del disponente.
Il giudice, all'esito della discussione orale
delle parti, ~~ha~~ deciso la causa pronunciando
sentenza ex art. 271 c.p.c. e che è redatta
su fogli separati sui quali il verbale
motiva.

Il giudice
LB

Tribunale di Napoli
II sezione civile

ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DELL'1.2.2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, II sezione civile, in persona della dott.ssa Grazia Bisogni, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.23831 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2010

TRA

D'Apuzzo Angelo (c.f. DPZNGL73E02L259E) e Accardo Annalisa (c.f. CCRNLS76D66L259N), in proprio e nella qualità di genitori della minore D'Apuzzo Teresa, rapp.ti e difesi dagli avv.ti Vittorio Attanasio e Rafafele De Luca, elett.nte domiciliati presso lo studio dell'avv.to Mario Bilancio, sito a Napoli, via Toledo n. 429, in virtù di procura a margine della citazione

ATTORI

E

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per Istituto Comprensivo Statale "G.B. Angioletti" di Torre del Greco, rapp.ti e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11

CONVENUTO

INA ASSITALIA s.p.a., rappresentata, in virtù di procura speciale del 14.12.2009 n.26446\6962 per notaio Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri di Civitavecchia, dalla Generali Business Solutions s.c. p.a., in persona dei legali rappresentanti Giacomo Nurra e Mauro Montagnini, rapp.ta e difesa dall'avv.to Vincenzo Grimaldi, presso il cui studio elett.nte domicilia a Napoli, Centro Direzionale Isola E4, in virtù di procura generale alle liti per notaio Carlo Marchetti di Milano del 29.1.2010, n.rep. 6352\3270

TERZO CHIAMATO IN CAUSA

OGGETTO: responsabilità contrattuale

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Dott.ssa Grazia Bisogni

Con citazione del 10.7.2010, gli attori indicati in epigrafe sostenevano che la loro figlia minore, D'Apuzzo Teresa, alunna della scuola media statale "Giovanni Battista Angioletti" di Torre del Greco, si procurò lesioni l'11.12.2007, verso le ore 12.50, mentre si trovava all'interno della palestra della scuola allo scopo di svolgere la lezione di educazione fisica, tenuta dall'insegnante, prof. Cinzia Di Dato, sostenendo che prima della partita, nella fase preliminare del riscaldamento, ella effettuò autonomamente un salto a rete e, nella fase discendente, subì la distorsione della caviglia, ciò per cui fu soccorsa, il giorno dopo, con l'acuirsi dei dolori, all'ospedale, dove le diagnosticarono la frattura composta del malleolo peroniero destro. Gli attori sostenevano che vi era la responsabilità della scuola a titolo contrattuale, ciò per cui chiedevano la condanna del convenuto Ministero al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per le lesioni riportate, che avevano cagionato un danno biologico nella misura del 6%.

Il Ministero si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 10, comma 1, d.p.r. 1124\1965, perchè l'attività nel corso della quale l'infortunio era occorso rientrava nel novero delle esercitazioni pratiche di cui all'art. 4, n.5 del medesimo decreto e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, dalla fonte normativa citata disciplinata, si doveva ritenere estesa anche agli alunni. Eccepiva, inoltre, il difetto di interesse ad agire, avendo la scuola stipulato con la Ina Assitalia s.p.a. un'assicurazione contro gli infortuni per conto di chi spetta, potendo, dunque, gli attori agire direttamente contro la medesima per conseguire il risarcimento dei danni. Nel merito, negava qualunque responsabilità e chiedeva di chiamare in causa la predetta compagnia di assicurazione.

Chiamata in causa, la Ina Assitalia s.p.a. chiedeva il rigetto delle pretese esercitate nei propri confronti.

Ciò premesso, alla luce dell'eccezione sollevata dal ministero, la domanda non merita seguito.

L'art.1 del d.p.r. 1124\1965, che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilisce a quali condizioni sorge tale obbligo, disponendo, in via generale, che lo stesso nasce a favore delle persone che siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti

elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

Il comma 3 prevede gli ulteriori casi in cui quest'obbligo sorge anche se non vi è l'uso di macchinari, e stabilisce, per quel che ora interessa, al n. 28, che vi è obbligo di assicurazione per le persone addette allo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi in cui al n. 5) dell'articolo 4.

L'art. 4, n. 5) dispone che sono compresi nell'assicurazione anche gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro.

L'art. 9 stabilisce che sono da qualificare datori di lavoro, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che impongono l'assicurazione obbligatoria, anche le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all'art. 4 n. 5.

L'art. 10 dispone, al primo comma, che l'assicurazione a norma del decreto in esame esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Orbene, nel caso in esame, non è contestato tra le parti, e risulta anche dalla relazione di servizio redatta dall'insegnante di educazione fisica della scuola media presso la quale la minore era iscritta, prof.ssa Cinzia Di Dato (cfr. fascicolo Ministero), che il fatto occorso alla D'Apuzzo è accaduto durante l'ora di educazione fisica, prima dell'inizio delle attività previste e per un'iniziativa autonomamente intrapresa dall'alunna.

Ritiene, quindi, questo giudice che il fatto illecito si è verificato durante lo svolgimento di esercitazioni pratiche, nel senso fatto proprio dalla riassunta disciplina normativa, a queste, intese come un'applicazione sistematica e costante degli insegnamenti teorici impartiti, condotta obbligatoriamente ed a fini di apprendimento, potendosi ricondurre l'attività di insegnamento e di

pratica dell'educazione fisica a scuola. Ricorre, del resto, la *ratio* della disciplina riportata, se si considera che la stessa mira ad assicurare protezione a quei soggetti che sono maggiormente esposti alla verifica di infortuni che possano attentare alla loro incolumità fisica in quanto dediti, come insegnanti o discenti, allo svolgimento di attività materiali di esercitazioni volte all'applicazione pratica e reiterata di dettami teorici, come può essere la disciplina dell'educazione fisica, che necessariamente si compone di teoria e di pratico esercizio delle varie discipline sportive e di educazione del corpo.

Il sistema delineato dalla citata fonte normativa e dalle ulteriori disposizioni legislative (cfr. d.lgs. 38\2000) introduce, dando attuazione agli scopi tipici di uno Stato Sociale ed alle spinte solidaristiche che lo caratterizzano, come fatti propri dall'art.38 della Costituzione, una forma di assistenza obbligatoria finalizzata a garantire una protezione sanitaria ed economica ai lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali, che trova anche fondamento nel tradizionale principio *ubi commodum, eius et incommodum*, per il quale l'imprenditore, traendo vantaggi dall'esercizio della sua attività, della quale fa parte anche l'organizzazione del lavoro altrui, deve soggiacere anche ai costi ed alla responsabilità per i danni provocati alla salute e all'integrità fisica dei dipendenti.

Nel tempo, tuttavia, il concetto di danno oggetto dell'assicurazione obbligatoria è mutato, passando progressivamente, ed a seguito di numerose sentenze della Corte Costituzionale, da quello inteso esclusivamente come lesione riduzione o perdita dell'attitudine al lavoro al danno alla salute in sé considerato. Il d.lgs. n. 38/2000, contenente disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, lungi dal superare l'esonero da responsabilità del datore di lavoro, previsto dall'art.10 del d.p.r. 1124, ha, con l'art.13, reso il danno biologico l'oggetto principale dell'attuale meccanismo assicurativo. Con questo articolo il legislatore ha stabilito, infatti, che "in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il

ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:

a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico". Orbene, posto che l'infortunio accaduto nel caso concreto sicuramente *ratione temporis* ricade nella disciplina dell'art.13 del citato d.lgs., e considerato che gli attori si sono lamentati di un danno biologico del 6% (cfr. perizia di parte e citazione); visto che oggetto dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.A.I.L. è sicuramente il danno all'integrità fisica in sé considerato, ne deriva che l'azione in esame non poteva essere proposta nei confronti del Ministero per l'Istituto Scolastico che la minore frequentava, beneficiando lo stesso dell'esonero di cui all'art.10 del d.p.r. 1124 (Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2010, n. 10834 sull'interpretazione della previsione legislativa di esonero).

Nè gli assunti danni patrimoniali, solo genericamente menzionati in citazione, sono mai stati precisati nelle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. Nè, d'altra parte, gli istanti hanno mai lamentato che la minore abbia subito un danno cd. "differenziale", vale a dire non coperto dall'assicurazione obbligatoria e non rientrante, quindi, nell'esonero da responsabilità del quale beneficia il datore di lavoro.

Nè gli istanti hanno mai specificato, in citazione o nel corso del processo, i danni che essi hanno assunto di avere patito in proprio.

Tribunale di Napoli
II sezione civile

Il rigetto della domanda comporta l'assorbimento di ogni altra questione riguardante la domanda di garanzia, avanzata dal Ministero.

La soccombenza degli istanti comporta, altresì, la loro condanna al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 140\12. Si ritiene, invece, di compensare le spese di lite nei confronti della compagnia di assicurazione, in ragione dell'assorbimento di ogni decisione sulla chiamata in garanzia.

PQM

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D'Apuzzo Angelo e Accardo Annalisa, in proprio e nella qualità di genitori della minore D'Apuzzo Teresa contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'Istituto Comprensivo Statale "G.B. Angioletti" di Torre del Greco, così provvede:

1. rigetta la domanda;
2. condanna D'Apuzzo Angelo e Accardo Annalisa, in solido, al pagamento, in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, delle spese processuali che liquida nella somma di euro 10,00 per spese ed euro 2.100,00 per compenso di avvocato, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Così deciso a Napoli all'udienza dell'1.2.2013

Il giudice

Dott.ssa Grazia Bisogni
Grazia Bisogni